

Convenzione tra l'INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell' assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale per il Lazio, dott.ssa Maria Sandra Petrotta, giusta delega del Commissario straordinario Prof. Tiziano Treu , di cui alla determinazione n. 22 del 19 novembre 2014,

e

La Regione Lazio, rappresentata dal Dott. Marco Noccioli, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Lazio, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Roma, codice fiscale 80143490581 nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Lavoro

PREMESSO CHE

- Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
- Visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

- Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

- Visto lo schema di convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. 167 del 4 settembre 2013, per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

- Vista la convenzione stipulata in data 28 luglio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio con la quale è stato stabilito, in via straordinaria, che - per il parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione dei lavoratori LSU (già presenti nel bacino della Regione Lazio), previsti nella convenzione del 27 dicembre 2013 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la stessa Regione Lazio - sono rientrati in detto bacino, quali lavoratori LSU, ai sensi dell'art 2, comma 1 del D. Lgs n. 81/2000, n. 862 lavoratori, espressamente individuati nell'elenco regionale predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, così come convertito dalla L. 125/2013;

- Preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 40/0003914 del 7 novembre 2014, con la quale si comunica all'INPS che successivamente alla stipula della convenzione di cui al punto precedente, la Regione Lazio ha accertato - in esito alle verifiche effettuate sulla platea dei lavoratori LSU rientranti nel bacino a carico del FSOE - che n. 42 lavoratori

rientrano nel bacino dei lavoratori socialmente utili a totale carico della Regione Lazio (cc.dd. LSU autofinanziati);

- Considerato, pertanto, che l'assegno ASU e ANF dovrà essere corrisposto dall'INPS in favore di n. 820 anziché di 862 unità previste dalla predetta convenzione del 28 luglio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio;

- Considerato, altresì, che la Regione Lazio ha manifestato all'Istituto la volontà di porre integralmente a carico del bilancio regionale i costi derivanti dal pagamento dell'assegno ASU e ANF in favore dei predetti 42 lavoratori, mediante la stipula di apposita e distinta convenzione con l'Istituto in considerazione del diverso ambito di appartenenza di detti LSU nonché della connessa diversità di imputazione degli oneri finanziari;

- Considerato che la predetta convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ha assegnato alla Regione medesima, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, la somma complessiva di euro 1.664.302,19 (unmilione seicentosessantaquattrecentodue/19) finalizzata ad assicurare, nell'annualità 2014, dal 1 luglio al 31 dicembre (secondo semestre), la copertura del solo 50% dell'assegno ASU e ANF ai predetti 862 lavoratori nonché dei costi del servizio di pagamento da corrispondere all'Istituto;

- Considerato altresì che la predetta convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio prevede che quest'ultima si impegni a compartecipare, per la misura del 50%, alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno ASU e ANF nonché dei costi del servizio di pagamento da corrispondere all'Istituto, sino alla data del 31.12.2014;

- Visto il Decreto Direttoriale del 8 agosto 2014 prot. n. 1708/Segr.D.G.\2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 ottobre 2014, di approvazione della convenzione di cui ai punti precedenti e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla

Regione Lazio la somma complessiva di euro 1.664.302,19 che graverà: per euro 1.654.557,28 (unmilione seicentocinquantaquattrocinquecentocinquantasette/28), - somma destinata all'erogazione dell' assegno ASU e ANF - sul capitolo 2230 - PG 5, e per euro 9.744,91 (novemilasettecentoquarantaquattro/91) - somma destinata all'Istituto per i costi di gestione del servizio di pagamento - sul capitolo 4358 - PG 1 del corrente esercizio finanziario;

- Considerato che per effetto della predetta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 l'importo necessario per assicurare la copertura finanziaria dei predetti assegni in favore dei lavoratori e dei relativi costi di gestione del servizio di pagamento si diminuirà proporzionalmente alla riduzione del numero dei lavoratori (n. 820 anziché 862) e pertanto sarà pari a € 1.583.210,90 (unmilione cinquecentottantatreduecentodieci/90);

- Considerato che a seguito della predetta compartecipazione finanziaria della Regione Lazio si rende necessaria la stipula di un'apposita convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS, come fra l'altro previsto nella predetta convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio;

VALUTATO QUANTO SOPRA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONCORDANO:

1. L'INPS erogherà l'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili, già presenti nel bacino della Regione Lazio, che per la mancata realizzazione dell'obiettivo di stabilizzazione dei medesimi lavoratori, sono rientrati in detto bacino, quali lavoratori LSU ai sensi dell'art 2, comma 1 del DLgs n. 81/2000, ed espressamente individuati nell'elenco regionale predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, così come convertito dalla L. 125/2013 nonché richiamati nella predetta convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio. Al riguardo, Italia lavoro - quale

affidataria dell'attività di monitoraggio degli LSU per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - effettuerà le verifiche volte ad accertare che i predetti lavoratori hanno fatto parte dell'ex bacino LSU a carico del FSOF alla data del 31.12.2011 e comunicherà all'Inps il predetto elenco secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

Le somme necessarie per l'erogazione dei predetti assegni saranno poste a carico del FSOF per il 50% e, a carico della Regione Lazio, per l'altro 50%. Analoga ripartizione avverrà per la copertura dei costi del servizio di pagamento effettuato dall'Istituto.

2. Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;

- sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori;

- in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.

3. La Regione Lazio si impegna a far adoperare agli Enti utilizzatori il predetto sistema di monitoraggio, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

4. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Lazio si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione di cui alla citata convenzione Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Regione Lazio del 28 luglio u.s., pari, per l'anno 2014, ad euro 22,61 (ventidue/61) per semestre, per ciascun lavoratore.

5. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 578,98 *pro capite* mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; più l'eventuale assegno ANF, considerato sulla base della media annuale pro capite.

6. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della predetta convenzione del 28 luglio 2014 - assegnate alla Regione Lazio e pari al 50% della spesa prevista per assicurare, nel secondo semestre del 2014, a n. 862 lavoratori socialmente utili la copertura dell'assegno ASU e ANF nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS - saranno trasferite a detto Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione, decurtandole della somma corrispondente ai predetti 42 LSU.

7. La Regione Lazio, come previsto dal già citato art. 2 della convenzione Ministero/Regione Lazio, si impegna a garantire la copertura finanziaria del restante 50% delle spese previste, attraverso il versamento, in via preventiva, delle somme dovute direttamente all'INPS pari ad € 1.583.210,90

(unmilione cinquecentottantatreduecentodieci/90) di cui € 1.573.940,80 (unmilione cinquecentosettatrenovecentoquaranta/80), per la copertura degli assegni ASU e ANF ed € 9.270,10 (novemiladuecentosettanta/10), per il compenso dovuto per il servizio di pagamento.

8. Il versamento preventivo della provvista finanziaria necessaria (comprensiva del 50% dell'assegno ASU e ANF nonché del 50% del compenso a favore dell'INPS per il servizio di pagamento) avverrà con versamenti anticipati, da parte della Regione Lazio, sulla contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione Regionale INPS per il Lazio (IBAN IT 13 A 01000 03245 34820 000 1543).

9. L'accredito della provvista finanziaria sarà effettuato, su disposizione della Regione, a seguito della firma della convenzione stessa.

10. E' esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

11. Nel caso che fosse riscontrata l'incapienza della suddetta provvista finanziaria regionale, l'INPS sospenderà ogni pagamento e contestualmente comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all'accreditamento di altre risorse finanziarie; la sospensione dei pagamenti avverrà anche nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbia inoltrato all'INPS la specifica autorizzazione a procedere comunque al pagamento della quota del 50% a proprio carico.

12. L'INPS non assume nessuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento della prestazione in parola.

13. L'INPS comunicherà alla Regione, semestralmente e a consuntivo, l'importo complessivamente erogato ai lavoratori socialmente utili – sia a titolo di assegno

ASU che a titolo di ANF - in ragione della presente convenzione e l'importo trattenuto a titolo di compenso per il servizio di pagamento.

14. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme non erogate saranno restituite alla Regione, salvo il caso di rinnovo della convenzione. Lo stesso avverrà nel caso di risoluzione anticipata della convenzione.

15. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante. Ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e le Parti cureranno che le informazioni vengano utilizzate per fini conformi a quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Le Parti assicureranno, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascun soggetto coinvolto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

16. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

17. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2014.

Per l'INPS

Per la Regione Lazio